COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLIT

Seduta del 05/12/2023

FATTO

Parte ricorrente ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto il 13 maggio 2019 ed ha estinto il finanziamento a ottobre 2020, in corrispondenza della rata n. 16 di 120.
Dopo aver invano esperito il reclamo in data 09.01.2023, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per chiedere il rimborso dell'importo complessivo di € 946,31 oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.
L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue:

- in data 13/05/2019, il ricorrente ha stipulato il contratto di delegazione di pagamento rimborsabile mediante n. 120 rate da € 253,00, che è stato anticipatamente estinto;
- il ricorrente invoca l'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019, relativa all'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48 e della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale;
- il legislatore italiano ha dato attuazione alla predetta disposizione comunitaria con l'emanazione dell'art. 125-*sexies* TUB, il quale è chiaro nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto;

- sul tema, recente è l'intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 ha dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'articolo 11-*octies* limitatamente all'inciso "*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*";
- le disposizioni di trasparenza sono ancora vigenti e immediatamente applicabili agli intermediari finanziari e tuttora prevedono, in caso di estinzione anticipata, la rimborsabilità *pro quota* dei soli costi *recurring*, escludendo il riconoscimento di quelli *up front*;
- inoltre, è tutt'ora vigente e non considerato nella sentenza della Corte Costituzionale 263/2022 l'art. 6 *bis* del DPR 180/1950, testo unico che disciplina espressamente i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio;
- pertanto, la stessa Banca d'Italia ha imposto l'adozione di schemi contrattuali chiari e trasparenti che evidenzino la natura degli oneri a carico del consumatore, rendendolo così edotto della distinzione intercorrente tra costi *up front* (maturati e non retrocedibili) e *recurring* (soggetta a rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto);
- nessuna responsabilità può essere addebitata agli intermediari eroganti - per i quali è tutt'ora vigente la disciplina di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 6 *bis* del DPR 180/1950 non dichiarato incostituzionale per la riconosciuta "*antinomia fra ordinamento nazionale e direttiva*";
- ogni singola voce di costo risulta nella specie esaustivamente descritta all'art. 3 del contratto;
- i costi oggetto di specifica contestazione e di cui ai punti *sub* B) e C) del contratto sono ampiamente ed esaustivamente esplicitati, nella loro natura *up front*, nel dettaglio dall'art. 3 del contratto;
- le spese di attivazione sono corrispondenti a meri costi sostenuti dall'intermediario, con esclusione di ogni remunerazione relativa all'istruttoria della pratica, peraltro rimborsati, *pro bono pacis*, in sede di anticipata estinzione nella misura di € 397,66;
- le commissioni d'intermediazione individuano parimenti voci commissionali *up front*, posto che la rete distributiva non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto (o post vendita) e tale commissione di intermediazione non è soggetta a maturazione nel tempo ma è maturata interamente ed è divenuta esigibile quando il contratto è andato a buon fine, dovendosi, in tale momento, ritenere integralmente espletata la suddetta attività di intermediazione ad opera del suddetto intermediario;
- l'importo di € 1.016,73 corrisponde dunque alle commissioni di intermediazione per l'attività svolta dall'intermediario del credito che ha svolto le indicate attività (tipicamente *up front*) e che ha percepito l'intero importo, come si evince anche dalla fattura emessa dal detto intermediario del credito;
- difetta la legittimazione passiva dell'intermediario resistente rispetto alla domanda di retrocessione delle commissioni di intermediazione, per l'appunto corrisposta a un soggetto terzo (si riporta a un precedente della giurisprudenza di merito sul punto);

- con riferimento ai contratti di mutuo immobiliare ai consumatori e all'estinzione anticipata degli stessi, la riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata riguarda soltanto i costi funzionali alla remunerazione del creditore, mentre i costi versati a terzi non sono ripetibili e una normativa nazionale che ne escluda la retrocessione in caso di estinzione anticipata non è in contrasto con il diritto dell'Unione Europea (richiama le conclusioni dell'Avvocato Generale della CGUE nella decisione nella causa Unicredit Bank Austria in materia di estinzione anticipata dei mutui ipotecari alla luce della Direttiva sul credito immobiliare ai consumatori).

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente va analizzata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario resistente in ordine alle commissioni di intermediazione.
I Collegi territoriali sono soliti rigettare tale eccezione. In particolare, il Collegio di Roma, con decisione n. 14943 del 22 novembre 2022 ha stabilito quanto segue "*per quanto riguarda la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla resistente, il Collegio ritiene che la stessa non possa essere accolta, ed è quindi respinta, dovendosi applicare anche nel caso in esame il consolidato orientamento di questo Arbitro secondo cui deve essere riconosciuta la "sussistenza della legittimazione passiva dell'intermediario collocatore del finanziamento tutte le volte in cui quest'ultimo ha assunto nei riguardi del ricorrente il ruolo di "punto di contatto effettivo" nel perfezionamento delle intese tra le parti e nella formazione del contratto. In sostanza, in relazione a tali fattispecie, i formalismi negoziali cedono il passo alle esigenze di effettività della tutela che verrebbero irrimediabilmente frustrate allorquando si imponesse al consumatore di individuare, volta per vola, la propria controparte, anziché ritenere prevalente la legittimazione apparente del soggetto che ha di fatto interagito nella gestione del rapporto manifestandosi, tanto all'esterno quanto nei rapporti interni, quale parte sostanziale del contratto*" (cfr., ex multis, Collegio di Roma, decisioni nn. 3980/2015; 5657/2014; 3337/2014)" (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 8298/2021).
L'odierno Collegio intende ribadire tale orientamento.
Il Collegio rileva come, in base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia sia regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.
Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-o*cties*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 15054 del 18.06.2021 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto up front sia le spese di istruttoria che la commissione di intermediazione.
Dalle spese di istruttoria sono stati detratti gli oneri fiscali (€ 16,00) in esse ricompresi, in quanto oggetto di separata indicazione nelle condizioni economiche del prestito.
Il risultato è indicato nella sottoelencata Tabella.

durata del finanziamento	120
rate scadute	16
rate residue	*104*

TAN	*5,01%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*86,67%*
- in proporzione alla quota interessi	*76,77%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	spese di istruttoria	*(up front)*	€ 518,00	*€ 448,93* ○	€ 397,66 ◉	○	€ 397,66	€ 0,00
○	commissioni intermediazione	*(up front)*	€ 1.016,73	*€ 881,17* ○	€ 780,52 ◉	○		€ 780,52
◉				○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
◉		...		○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
◉				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
◉				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 780,52**
interessi legali	sì

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 946,31), poiché egli utilizza il criterio proporzionale lineare per tutti gli oneri e ricomprende gli oneri erariali nelle spese di istruttoria.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 781,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA